



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2651/2026

Oggetto: CO.MA.C. S.R.L., VIA REGIOSI 3, CASELLA (GE). AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI, TUTELA DELLE ACQUE E ACUSTICA, RILASCIATA CON A.D. N. 1466 DEL 05.07.2017 E SS.MM.II..

In data 08/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

relativamente al comparto rifiuti

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il D.M. 28 marzo 2018, n. 69, recante “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006”;

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. n. 1567 del 28/11/2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D. lgs. 152/06”;

Premesso che

CO.MA.C. S.r.l., presso l'insediamento sito a Casella in via Regiosi 3, svolge attività di produzione di conglomerato bituminoso;

con A.D. della Città Metropolitana di Genova n. 1466 del 05/07/2017, successivamente modificato con A.D. n. 2379 del 23/11/2018, A.D. n. 446 del 27/02/2024 e A.D. 1233 del 08/05/2025, è stata rilasciata alla Società l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti;

con nota assunta al protocollo con n. 54621 del 12/09/2025 CO.MA.C. S.r.l. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.U.A. consistente nei seguenti interventi:

- sostituzione dell'impianto di vagliatura con un nuovo impianto;
- sostituzione dell'esistente impianto di triturazione dei crostoni di asfalto, ritenuto eccessivamente energivoro e sovradimensionato, in riferimento ai rari casi in cui è utilizzato, con una benna granulatrice da montare sull'escavatore;
- riorganizzazione degli spazi dell'impianto;

a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, personale tecnico di Città Metropolitana ha effettuato in data 22/10/2025 un sopralluogo presso l'impianto in oggetto al fine di acquisire chiarimenti in merito alle modifiche richieste;

in sede di sopralluogo sono state riscontrate diverse inottemperanze alle prescrizioni disposte con l'A.D. 1466/2017 e ss.mm.ii. a seguito del quale, con nota prot. n. 68464 del 14/11/2025, è stato avviato un procedimento ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. finalizzato all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;

con la suddetta nota è stato inoltre comunicato alla Società che la modifica non sostanziale dell'A.U.A. richiesta in data 12/09/2025 non poteva essere accolta tenuto conto di quanto sopra rilevato;

con note del 04/12/2025 e del 22/12/2025, assunte a protocollo con n. 73074 del 04/12/2025 e con n. 76728 del 22/12/2025, la Società ha fornito parziale riscontro alle richieste di cui alla nota prot. n. 68464 del 14/11/2026, in particolare per quanto riguarda il ripristino delle condizioni di tenuta dell'area di messa in riserva del fresato d'asfalto;

con nota di Città Metropolitana prot. n. 3873 del 22/01/2026 sono stati richiesti ulteriori dettagli tecnici e chiarimenti ritenuti necessari a definire il procedimento di diffida, mantenuto nel



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

frattempo ancora in sospenso;

con nota assunta al protocollo con n. 21695 del 10/04/2026 la Società ha fornito indicazioni in merito al futuro adeguamento della regimazione delle acque meteoriche dell'insediamento;

con nota prot. n. 25732 del 28/04/2026 sono stati richiesti ulteriori specifici dettagli in merito al prospettato adeguamento della regimazione delle acque meteoriche, con riferimento in particolare all'area di gestione del fresato d'asfalto;

con nota assunta al protocollo con n. 29707 del 15/05/2026 la Società ha chiesto una proroga del termine, inizialmente fissato al 31/05/2026, per la presentazione delle integrazioni richieste con nota prot. n. 25732 del 28/04/2026;

con nota prot. n. 29867 del 15/05/2026 è stata concessa una proroga fino al 15/06/2026, indicato come termine ultimo inderogabile, per la trasmissione delle integrazioni, facendo inoltre presente che il procedimento di diffida alla prosecuzione dell'attività di gestione dei rifiuti, avviato con la nota Città Metropolitana prot. n. 68464 del 14/11/2025, sarebbe rimasto sospeso, e che alla sua conclusione sarebbero state definite le più appropriate modalità per una complessiva e coerente revisione delle prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento all'A.D. n. 1466/2017 del 05/07/2017 e all'A.D. n. 1233/2025 del 08/05/2025, per quel che concerne la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e la regimazione delle acque meteoriche;

con nota del 12/06/2026, assunta al protocollo con n. 36584 del 15/06/2026, la Società ha fornito riscontro a quanto richiesto in data 28/04/2026 trasmettendo una nota di chiarimenti ed una planimetria (Rev. 06/2026);

con nota assunta al protocollo con n. 37636 del 18/06/2026 la Società ha trasmesso una relazione relativa alla caratterizzazione analitica dell'emissione E1 originata dall'impianto;

esaminata la documentazione prodotta, con nota prot. n. 38669 del 23/06/2026 è stata comunicata alla Società l'archiviazione del procedimento di diffida;

con nota prot. n. 39229 del 25/06/2026 è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento di rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione vigente ed è stato chiesto agli enti coinvolti di comunicare eventuali elementi ostativi entro 30 giorni dalla data della nota di avvio. Con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- l'ufficio preposto all'istruttoria della pratica e presso il quale era possibile prendere visione degli atti;
- il responsabile del procedimento ed i referenti tecnici per il comparto rifiuti e per il comparto emissioni in atmosfera;
- il termine di conclusione del procedimento fissato in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo eventuali richieste di integrazioni;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- la convocazione della prima seduta della conferenza dei servizi relativa all'oggetto per il giorno 30 luglio 2026 alle ore 9,30;

con nota prot. n. 52013 del 26/08/2026 è stato trasmesso alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della conferenza dei servizi;

Considerato che

CO.MA.C. S.r.l. ha sostituito l'esistente impianto di trattamento del rifiuto costituito da fresato d'asfalto (EER 170302) con un impianto più moderno sia sotto il profilo tecnologico che energetico;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il nuovo impianto comprende un elemento principale costituito dall'impianto di vagliatura mobile a vagli vibranti e ad alimentazione elettrica, due nastri trasportatori di rilancio aggiuntivi a quelli della macchina vagliatrice. Completa l'impianto una benna granulatrice da montare su escavatore;

verranno quindi riorganizzate le aree dedicate alle varie fasi di recupero del fresato d'asfalto;

la potenzialità massima dell'impianto di trattamento del fresato d'asfalto non subirà variazioni rispetto alle 400 t/giorno autorizzate;

in base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la seconda prevista dal D.M. 350/1998, per quantitativi di rifiuti da trattare superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore alle 200.000 t/anno;

Considerato inoltre

che il punto di emissione E1 convoglia, mediante un unico camino, sia le emissioni originate dalla linea A di aspirazione asservita a forno essiccatore e mescolatore sia le emissioni originate dalla linea B di aspirazione asservita alle restanti fasi del ciclo produttivo, e che tali correnti gassose presentano caratteristiche emissive differenti sotto il profilo della composizione e del tenore di ossigeno;

che l'applicazione della correzione delle concentrazioni al tenore di ossigeno di riferimento del 17%, prevista per gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, presuppone la misurazione della sola corrente emissiva derivante dal forno essiccatore e che, nel caso in esame, la confluenza nel punto di emissione E1 di ulteriori correnti gassose provenienti dalla linea B determinerebbe un'alterazione del tenore di ossigeno misurato, non rappresentativa delle effettive condizioni di esercizio del forno;

Considerato altresì

che l'attività di produzione di conglomerato bituminoso rientra tra quelle aventi potenziale impatto odorigeno individuate dagli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272 bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", approvati con Decreto Direttoriale MASE del 28/06/2023;

la presenza di ricettori sensibili e di aree residenziali nelle vicinanze dello stabilimento e la necessità di verificare, mediante metodologie riconosciute a livello nazionale, l'effettiva entità dell'impatto odorigeno generato dall'attività;

che sono pervenute a Città Metropolitana di Genova, a Comune di Casella, ad ARPAL e agli altri enti competenti numerose segnalazioni ed esposti da parte di cittadini residenti nelle aree limitrofe allo stabilimento, relativi a fenomeni di molestia olfattiva riconducibili all'esercizio dell'impianto;

che con nota prot. n. 22246 del 13.04.2026 sono state chieste integrazioni in merito allo studio diffusionale degli odori relativo all'impianto in oggetto trasmesso dalla Società e assunto al protocollo con n. 5065 del 28/01/2026;

con nota assunta al protocollo con n. 46112 del 27/07/2026 la Società ha trasmesso un aggiornamento dello studio diffusionale degli odori;

Ritenuto che lo studio di cui sopra non risulti pienamente rispondente alle richieste formulate dalla Città Metropolitana di Genova con nota prot. n. 22246 del 13.04.2026, in particolare non contenga una completa caratterizzazione delle sorgenti, la relativa quantificazione olfattometrica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

e/o una valutazione modellistica conforme agli indirizzi applicabili, e necessari pertanto di ulteriori integrazioni;

Ritenuto altresì

di stabilire per l'emissione E1 limiti per il parametro polveri e SOx con riferimento ai valori riportati al punto 12 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

sulla base degli inquinanti tipici dichiarati in letteratura per impianti di produzione di conglomerato bituminoso, di stabilire per l'emissione E1, ai sensi del comma 1 della Parte I dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, limiti per i parametri IPA, COV e NOx con riferimento ai valori riportati ai punti 1.2, 3 e 4 della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

atteso che gli inquinanti SOx e NOx risultano originati essenzialmente dalla fase di essiccazione degli inerti alla linea A di aspirazione asservita al forno, di esprimere per tali parametri limiti in termini di flusso di massa, assumendo quale portata di riferimento la sola portata della linea forno essiccatore pari a 58.500 Nm³/h, al fine di evitare eventuali effetti di diluizione delle concentrazioni misurate dei suddetti inquinanti dovuti al contributo della linea B di aspirazione asservita alla fase di carico del conglomerato bituminoso sugli automezzi e convogliata al medesimo punto di emissione E1. Tali limiti in flusso di massa dovranno essere rispettati in qualsiasi condizione di esercizio, indipendentemente dalla portata complessiva convogliata al camino E1;

opportuno riferire i valori limite al tenore di ossigeno effettivamente rilevato al punto di emissione E1, senza applicazione della correzione al 17% di O₂, al fine di evitare distorsioni nella valutazione delle emissioni conseguenti dalla confluenza di diverse linee emmissive;

necessario che la Società trasmetta uno studio diffusionale degli odori redatto secondo la D.G.R. 810/2020 e secondo gli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", approvati con Decreto Direttoriale MASE del 28/06/2023, finalizzato alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene presenti nello stabilimento, alla valutazione modellistica delle ricadute presso i recettori sensibili e all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione necessarie;

di rivedere il quadro prescrittivo della vigente A.U.A. al fine di renderlo coerente con le prescrizioni previste per impianti della stessa tipologia;

che, ai sensi di quanto indicato dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ci siano gli estremi per l'aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera rilasciati con A.D. n. 1466 del 05/07/2017 e ss.mm.ii.;

di sostituire la parte descrittiva e la parte dispositiva relativa al comparto aria di cui all'A.D. n. 1466 del 05.07.2017, all'A.D. n. 2379 del 23.11.2018, all'A.D. n. 446 del 27.02.2024 e all'A.D. n. 1233 del 08.05.2025 con quella riportata nella relazione istruttoria con n. 51090 del 20/08/2026;

di fare salve tutte le disposizioni previste dall'A.D. n. 1466 del 05.07.2017 e ss.mm.ii. non in contrasto con quanto previsto dal presente atto;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente ;

Atteso che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Viste le seguenti relazioni predisposte dall'Ufficio tecnico rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera di Città Metropolitana:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- prot. n. 47405 del 31/07/2026, relativa al comparto rifiuti e acque, redatta dal responsabile di procedimento e dal referente tecnico per il comparto rifiuti, che costituisce anche relazione di chiusura del procedimento;
- prot. n. 51090 del 20/08/2026, relativa al comparto emissioni in atmosfera;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

il presente atto non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'A.D. n. 1466 del 05/07/2017 e ss.mm.ii, sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) di aggiornare, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera e rifiuti, e di integrare con il comparto tutela delle acque, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata con A.D. n. 1466 del 05/07/2017 e ss.mm.ii. a CO.MA.C. S.r.l. per l'insediamento sito a Casella in Via Regiosi 3;
- B) di sostituire l'intero quadro prescrittivo relativo al comparto emissioni in atmosfera e rifiuti con il seguente:

Prescrizioni emissioni in atmosfera

- 1) i camini di emissione devono essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008 e dotati di idonei punti di campionamento accessibili secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto dirigenziale dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Genova uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

separazione delle emissioni derivanti dall'impianto di produzione di conglomerato bituminoso a caldo dall'impianto di carico del conglomerato bituminoso sugli automezzi. Qualora la separazione fisica delle due linee emissive non risultasse tecnicamente realizzabile o sproporzionata sotto il profilo tecnico-economico, lo studio dovrà valutare soluzioni alternative atte a consentire il monitoraggio separato delle due correnti gassose, compresa l'installazione di punti di campionamento distinti ubicati a monte della confluenza nel camino unificato. L'eventuale impossibilità tecnica o sproporzione tecnico-economica dovrà essere adeguatamente motivata e supportata da elementi oggettivi e verificabili, quali elaborati tecnici, schemi impiantistici, preventivi di spesa, stime economiche, valutazioni progettuali o altra documentazione idonea a consentire la verifica delle conclusioni raggiunte;

- 3) con cadenza annuale (periodo decorrente dal 01 gennaio al 31 dicembre) l'emissione E1 deve essere sottoposta a verifica analitica consistente nella determinazione dei parametri di polveri, ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e portata, riferiti a 0°C e 1013 hPa, nelle condizioni più gravose di esercizio. Le risultanze dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento, dovranno essere conservate per almeno 5 anni e dovranno indicare quali linee erano attive al momento del campionamento e quanti mezzi e tonnellate di materiale sono stati caricati durante il periodo di campionamento. Per quanto riguarda il parametro COV i rapporti di prova dovranno dare evidenza delle sostanze ricercate e della motivazione tecnico-scientifica che giustifichi la rappresentatività delle specie analizzate rispetto all'emissione complessiva. La sola determinazione di un numero limitato di composti aromatici non potrà essere considerata rappresentativa dell'intera emissione salvo adeguata dimostrazione tecnica;
- 4) i collaudi e le verifiche analitiche delle emissioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti.
Norma UNI EN 14790:2017	Determinazione del vapore acqueo nei condotti
Norma UNI EN 14789:2017	Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno
Norma UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni
Norma UNI EN 14791:2017	Determinazione della concentrazione massica di ossidi di zolfo (SOx) - Metodo di riferimento normalizzato
Norma UNI EN 14792:2017	Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
ISTISAN 97/35 (DM 25/08/2000 All 3)	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Norma UNI ISO 11338-1/-2:2021	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici come particolato o in fase gas

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova;

- 5) l'emissione E1, derivante dal forno essiccatore, dal mescolatore e dalla zona carico degli autocarri e dalla pesatura dell'asfalto deve, in qualsiasi condizione di esercizio, rispettare i seguenti valori limite in emissione (a 0 °C e 1013 hPa):



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Parametro	Limite
portata	98.500 Nm ³ /h ⁽¹⁾
polveri	20 mg/Nm ³
SOx	99.450 g/h ⁽²⁾
NOx	29.250 g/h ⁽³⁾
IPA	Classe I: 0.1 mg/Nm ³
COV	Classe I: 5 mg/Nm ³ Classe II: 20 mg/Nm ³ Classe III: 150 mg/Nm ³ Classe IV: 300 mg/Nm ³ Classe V: 600 mg/Nm ³

⁽¹⁾ 58.500 Nm³/h linea A + 40.000 Nm³/h linea B

⁽²⁾ 1.700 mg/Nm³ * 58.500 Nm³/h

⁽³⁾ 500 mg/Nm³ * 58.500 Nm³/h

La sommatoria delle sostanze per la determinazione del valore di ciascuna classe deve comprendere anche le sostanze di tutte le classi inferiori.

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali di 0 °C e 1013 hPa e al tenore di ossigeno effettivo del processo, senza correzione al 17% di O₂, in considerazione della confluenza nel camino E1 di correnti emissive derivanti da linee impiantistiche distinte.

Il rispetto dei limiti in flusso di massa è verificato moltiplicando la concentrazione misurata per la portata complessiva, secca e normalizzata, effettivamente misurata nel medesimo periodo di campionamento;

- 6) la Società deve provvedere al mantenimento dell'efficienza di abbattimento dei filtri per le polveri e le nebbie oleose installati presso l'impianto secondo le seguenti modalità operative:
- linea forno essiccatore e mescolatore:
 - il range di funzionamento del deprimometro dovrà essere sempre compreso tra 80 e 140 mm H₂O;
 - il sistema dovrà essere dotato di termostato di sicurezza con temperatura massima pari a 180 °C;
 - linea fasi di carico dei sili/tramogge di stoccaggio, zona carico degli autocarri e dalla pesatura dell'asfalto:
 - il range di funzionamento del deprimometro dovrà essere sempre compreso tra 0 e 60 mm H₂O;

Le componenti usurate dovranno essere sostituite quando necessario, in caso di disservizio l'impianto a monte dovrà essere fermato. La data e la tipologia di intervento e i disservizi dovranno essere annotati su registro vistato da Città Metropolitana di Genova già in possesso della Società secondo quanto disposto dall'A.D. n. 1466 del 05.07.2017 che dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione presso lo stabilimento;

- 7) entro 60 giorni dal rilascio del presente atto dovranno essere installate strutture (teli o pannelli e barriera a bande flessibili) lungo il perimetro dell'area di carico, per migliorare l'efficacia del sistema di captazione delle emissioni diffuse, comprese quelle fuggitive laterali in caso di carico di veicoli di piccole dimensioni;
- 8) i mezzi di trasporto devono essere tempestivamente coperti con teli idonei subito dopo il caricamento del conglomerato bituminoso caldo;
- 9) i cumuli di rifiuti e di materie prime impiegate nel ciclo produttivo che possono dare luogo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ad emissioni diffuse di polveri devono essere mantenuti costantemente umidificati o, in alternativa, dovranno essere confinati con apposite barriere sempre di altezza superiore ai cumuli coprendoli quando lo stabilimento non è presidiato;

- 10) al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri i rifiuti e le materie prime di cui al precedente punto devono essere mantenuti umidificati durante le operazioni di carico e scarico;
- 11) le operazioni di vagliatura e selezione granulometrica dei rifiuti devono essere sempre condotte con modalità tali da prevenire il sollevamento di polveri. In particolare, il materiale deve essere umidificato prima di essere sottoposto alle operazioni di vagliatura e selezione granulometrica;
- 12) i piazzali interni allo stabilimento così come le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale devono essere mantenuti puliti e umidificati per prevenire il sollevamento di polveri. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte o di rifiuti nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;
- 13) entro 60 giorni dal rilascio del presente atto dovrà essere installata una postazione d'irrigazione aggiuntiva in prossimità dell'impianto di carico degli automezzi, in modo tale da limitare ulteriormente il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in movimento;
- 14) devono essere sempre adottati accorgimenti volti a limitare fenomeni di sollevamento di polveri in atmosfera sia durante il carico degli inerti nelle tramogge e le lavorazioni di produzione di conglomerato bituminoso, sia durante la movimentazione dei mezzi d'opera;
- 15) entro 6 mesi dal rilascio del presente atto la Società dovrà verificare, validare e, ove necessario, aggiornare e integrare, sulla base di dati sito-specifici e rappresentativi delle effettive condizioni di esercizio dello stabilimento, lo studio diffusionale degli odori già trasmesso, provvedendo alla successiva trasmissione dello studio così revisionato a Città Metropolitana di Genova, Comune di Casella, ATS Liguria (ex ASL 3) e ARPAL. Lo studio dovrà risultare conforme alla D.G.R. 810/2020 e agli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", approvati con Decreto Direttoriale MASE del 28/06/2023, e dovrà essere basato, per quanto tecnicamente applicabile, su dati sperimentali, misure e informazioni sito-specifiche, acquisiti in condizioni rappresentative dell'effettivo esercizio dell'impianto. Lo studio dovrà comprendere almeno:
 - l'individuazione e la caratterizzazione di tutte le sorgenti odorigene significative (convogliate, diffuse, fuggitive) presenti nello stabilimento;
 - la stima delle emissioni odorigene delle sorgenti significative (espressa in ouE/m³ e ouE/s) mediante caratterizzazione olfattometrica secondo UNI EN 13725, ove tecnicamente applicabile, ovvero mediante metodologie alternative conformi agli indirizzi sopra richiamati;
 - la valutazione modellistica della dispersione e delle ricadute per valutare l'impatto presso i recettori sensibili presenti nell'area interessata e confronto con i valori di accettabilità individuati dagli indirizzi ministeriali sopra richiamati;
 - l'eventuale individuazione di misure tecniche e gestionali di mitigazione necessarie al rispetto dei valori di accettabilità.

Lo studio dovrà essere aggiornato e nuovamente trasmesso all'Autorità competente in occasione di modifiche impiantistiche, gestionali o produttive che possano determinare



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

variazioni significative del quadro emissivo odorigeno o delle condizioni assunte a base delle valutazioni effettuate;

16) la Società dovrà realizzare le eventuali azioni correttive individuate nello studio di impatto olfattivo di cui al precedente punto 15) entro 6 mesi dalla sua approvazione da parte della Città Metropolitana di Genova, salvo diverso termine stabilito dall'Autorità competente in relazione alla complessità degli interventi da realizzare;

17) entro 60 giorni dalla messa a regime delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del precedente punto 16), la Società dovrà effettuare una campagna di monitoraggio olfattometrico finalizzata alla verifica dell'efficacia degli interventi realizzati;

La campagna dovrà essere eseguita in conformità alla norma UNI EN 13725 e alle pertinenti linee guida SNPA vigenti, sulle sorgenti odorigene significative individuate nello studio di impatto odorigeno, e dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica contenente il confronto tra i risultati ottenuti e le assunzioni adottate nello studio medesimo;

Qualora dai risultati emergano scostamenti significativi rispetto alle valutazioni previsionali ovvero permangano criticità, Città Metropolitana di Genova si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti e l'attivazione di un programma periodico di monitoraggio;

18) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere annotate, sul registro già previsto al punto 5 dell'A.D. n. 1466 del 05.07.2017, le seguenti informazioni relative all'anno precedente, riferite al periodo 01 gennaio - 31 dicembre:

- quantità (in t/anno) di conglomerato bituminoso a caldo prodotto e di granulato di conglomerato bituminoso impiegato per la produzione di conglomerato a caldo;
- date di manutenzione e sostituzione dei filtri sintetici asserviti alla linea di aspirazione emissioni A – forno rotativo e mescolatore e dei filtri asserviti alla linea di aspirazione emissioni B – fasi di carico dei sili/tramogge di stoccaggio, zona carico degli autocarri e pesatura dell'asfalto;
- quantità (in t/anno) di conglomerato bituminoso trattato negli impianti di vagliatura/macinazione;

19) presso l'insediamento deve essere sempre mantenuta copia di tutta la documentazione che ha portato al rilascio del presente atto dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo;

Prescrizioni comparto rifiuti

20) nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata può essere effettuata la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) del rifiuto costituito da fresato d'asfalto classificato con il codice EER 170302;

21) è autorizzato un tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti pari a un anno;

22) l'area di messa in riserva dei rifiuti deve essere individuata chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice EER;

23) le aree di conferimento e trattamento dei rifiuti devono essere individuate chiaramente e distinte dall'area di messa in riserva;

24) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) deve essere mantenuta integra;

25) la quantità complessiva di rifiuti gestiti/recuperati presso l'impianto deve essere inferiore alle 200.000 tonnellate/anno;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 26) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dall'art. 10 citato;
- 27) prima dell'inizio dell'attività e negli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 28) di seguito le prescrizioni integrative attinenti alla produzione di End of Waste (EoW) in conformità a quanto disposto dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69:
- a) il lotto di conglomerato bituminoso da sottoporre a qualifica come EoW dovrà avere un volume compatibile con le aree disponibili e comunque non superiore a 3.000 m³ così come disciplinato dal D.M. 69/2018;
 - b) i singoli lotti di EoW di granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere mantenuti distinti tra loro in aree dedicate e dovranno essere individuati con idonea cartellonistica che deve riportare l'indicazione del numero del lotto;
 - c) le verifiche dei rifiuti in ingresso e sul granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere effettuate in conformità al D.M. 69/2018 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il prelievo dei campioni di granulato di conglomerato da sottoporre a qualifica come EoW deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802; l'adozione di tali procedure deve essere esplicitata nei verbali di campionamento da allegare alle rispettive dichiarazioni di conformità. I verbali di campionamento da predisporre sulle basi di quanto indicato al prospetto 17 del paragrafo 13 della norma sopra citata devono essere integrati con il documento "piano di campionamento" previsto dalla stessa norma completo di tutte le informazioni relative alla formazione del campione prelevato (quantità, dimensioni, ubicazione, modalità di giacenza, numero di incrementi prelevati, durata, modalità di conservazione/trasporto, cenni sulla quartatura, etc.), da conservare presso l'impianto;
 - come previsto dal D.M. 69/2018 le analisi chimiche devono essere effettuate da laboratorio certificato, di cui deve essere dato riscontro, inoltre le risultanze analitiche di parte devono essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista abilitato, che devono dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi. In particolare, i certificati analitici devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - I. l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
 - II. nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
 - III. l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
 - IV. i limiti di concentrazione applicabili al caso;
 - V. un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da professionista abilitato. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di professionista abilitato;

- per quanto riguarda le analisi prestazionali i rapporti di prova devono essere firmati da soggetto abilitato, devono contenere ed esplicitare i dati da riportare nella tabella 1 della DDC e devono evidenziare se è rispettato il limite di materie estranee indicato al punto b) e dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
- le DDC devono essere trasmesse a Città Metropolitana e ARPAL quanto prima possibile e comunque non potranno essere commercializzati i lotti di EOW per i quali non si è provveduto all'invio della rispettiva DDC;

- 29) tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto devono essere pesati con idonei sistemi di pesatura, che dovranno essere sottoposti a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017, n. 93, eseguite da parte del soggetto abilitato all'esecuzione di tali verifiche; la Società deve annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni;
- 30) gli scontrini / attestazioni delle pesate dei rifiuti in ingresso all'impianto devono essere conservati per almeno tre anni in forma cartacea e/o digitale;
- 31) la Società dovrà comunicare quali accorgimenti/soluzioni sono previsti in caso di disservizio o guasto al sistema di pesatura;
- 32) entro 60 giorni dal rilascio del presente atto dovrà essere trasmessa una planimetria dell'insediamento nella quale sia esplicitata e dettagliata la ripartizione delle distinte aree di gestione dei rifiuti classificati con EER 170302, con particolare riferimento, oltre all'area di conferimento e all'area di messa in riserva R13, anche all'area di trattamento R5 (frantumazione e vagliatura) e all'area di accumulo dei rifiuti già lavorati ma ancora in attesa di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 69/2018;
- 33) le attività di messa in riserva R13 e di trattamento R5 del rifiuto costituito da fresato d'asfalto devono essere eseguite su aree adeguatamente impermeabilizzate e dotate di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere raccolte nell'apposito serbatoio per l'avvio a smaltimento ex situ come rifiuti;
- 34) in fase di lavorazione deve essere garantito che le acque meteoriche di dilavamento non causino il trascinamento sotto gradiente delle frazioni più fini del fresato d'asfalto;
- 35) la formazione dei cumuli di fresato d'asfalto, sia in fase di messa in riserva R13 sia in fase di trattamento R5, compreso l'abbancamento del rifiuto lavorato ancora in attesa di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 69/2018, deve avvenire in modo tale da impedire che il materiale possa strabordare nel vicino alveo del torrente Scrivia, mediante l'utilizzo di barriere in new-jersey, dossi e canaline di separazione;
- 36) le acque meteoriche di dilavamento scolanti le aree esterne alla zona di messa in riserva R13 e trattamento R5 del fresato d'asfalto dovranno essere adeguatamente regimate e idraulicamente allontanate per garantire che non interferiscano con il rifiuto conferito in sito



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

e in lavorazione;

Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

- 37) prima di avviare le attività secondo le modalità del nuovo regime autorizzativo, dovrà essere trasmessa, in originale, un'apposita appendice alla garanzia finanziaria già prestata a favore di Città Metropolitana di Genova. Tale appendice dovrà fare espresso riferimento al presente atto e garantire una copertura complessiva di € 2.275.171,50 (corrispondenti ad un trattamento di rifiuti massimo giornaliero pari a 400 tonnellate), comprensiva di adeguamento ISTAT dell'importo calcolato rispetto alle garanzie finanziarie stabilite dall'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30/06/2014 (in conformità ai criteri della D.G.R. n. 1014/2012). La garanzia dovrà essere costituita secondo una delle seguenti modalità:
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
 - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
- 38) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
- 39) l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto, stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;
- 40) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
- 41) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto. L'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
- 42) la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione e senza eccezioni;
- 43) l'entità della garanzia potrà essere ridotta del 40% nel caso in cui l'impianto sia in possesso



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% nel caso in cui la Società sia registrata ai sensi del Regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

- 44) per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo, in regola con le norme sul bollo, e corredata di documentazione attestante l'effettuazione dei seguenti adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto:
- messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - controllo delle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione;

Prescrizioni comparto tutela delle acque

- 45) la piazzola in cls sulla quale è installato l'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso deve essere dotata di apposite caditoie e rete di raccolta delle acque meteoriche in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna; la Società dovrà realizzare tali manufatti entro 90 giorni dall'adozione del presente atto e comunicare alla Città Metropolitana di Genova la data di fine lavori;
- 46) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate devono essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (canalina perimetrale, caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- 47) tutte le acque meteoriche di dilavamento che ricadono sulle superfici interessate devono essere raccolte, tramite idonee pendenze, nel pozzetto grigliato posto in prossimità dell'accesso dell'insediamento che attraversa la sede stradale, onde evitare allagamenti e ristagni;
- 48) il pozzetto grigliato posto nell'area di messa in riserva (R13) e di trattamento (R5) deve essere mantenuto costantemente libero da detriti e perfettamente efficiente al fine di consentire il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento nella vasca di accumulo;
- 49) la pavimentazione e l'impermeabilizzazione delle aree di gestione, di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti deve essere mantenuta in piena efficienza e in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc.. L'intera rete di raccolta delle acque meteoriche (canalette, vasche di raccolta, pozzetti, ecc.) deve essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
- 50) l'area di pertinenza del serbatoio-distributore mobile di gasolio, individuata dalla massima estensione del tubo flessibile dell'erogatore, deve essere delimitata da strisce segnaletiche e dotata di pavimentazione impermeabile;
- 51) le operazioni di rifornimento carburante dei mezzi operativi devono essere effettuate esclusivamente nell'area dedicata, avente pavimentazione impermeabile. Durante il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

rifornimento deve essere impiegato un apposito bacino di raccolta mobile, di adeguate dimensioni e capacità, posizionato sotto il mezzo operativo, in prossimità della bocca del serbatoio, al fine di raccogliere eventuali sversamenti accidentali di carburante;

- 52) è fatto divieto assoluto di eseguire operazioni di rifornimento carburante durante il verificarsi di eventi meteorici significativi, al fine di prevenire la potenziale contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
- 53) eventuali sversamenti accidentali raccolti nel bacino mobile, di cui al punto precedente, dovranno essere gestiti come rifiuti;
- 54) durante i periodi di inattività, il bacino di raccolta mobile, di cui al precedente punto, deve essere mantenuto al riparo da agenti atmosferici;
- 55) il serbatoio-distributore di carburante deve essere stabilmente posizionato sul terreno per evitare spostamenti accidentali durante il riempimento o l'attività di rifornimento dei mezzi;
- 56) deve sempre essere garantita un'idonea difesa fissa del serbatoio-distributore di carburante, atta ad impedire danneggiamenti a seguito di eventuali urti accidentali;
- 57) la Società deve attuare una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile dell'intera area di pertinenza del serbatoio-distributore mobile di gasolio, che deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione, priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare qualsiasi possibilità di infiltrazioni di acque contaminate negli strati superficiali del suolo e nei corsi d'acqua adiacenti, in caso di sversamenti accidentali;
- 58) la Società deve attuare una costante sorveglianza dello stato di pulizia della pavimentazione dell'intera area di pertinenza del serbatoio-distributore mobile di gasolio, che deve essere sottoposta ad operazioni di pulizia a secco da residui di idrocarburi, mediante spazzamento manuale e/o meccanico, periodicamente e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
- 59) nell'insediamento, in particolare nelle vicinanze dell'area adibita alle operazioni di rifornimento carburante dei mezzi operativi, devono essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti (sepiolite, tappetini e panne assorbenti, ecc.), identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc., che possano interessare le superfici esterne, impedendo l'eventuale deflusso della sostanza sversata nella rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
- 60) alla fine di ogni operazione di rifornimento carburante dei mezzi operativi ovvero di riempimento del serbatoio, in caso di eventuali fuoriuscite e/o sversamenti accidentali di gasolio che possano comportare lo sporco dell'area esterna di pertinenza del serbatoio-distributore di carburante, dovrà essere garantito un tempestivo intervento di pulizia dell'area interessata, eseguita a secco, ovvero con idonei materiali assorbenti di cui al precedente punto, al fine di prevenirne la miscelazione con le acque meteoriche di dilavamento;
- 61) in caso di sversamenti accidentali e/o perdite che abbiano interessato la rete di raccolta delle acque meteoriche, la Società dovrà eseguire gli interventi di pulizia della stessa; i residui prodotti nelle operazioni di tale intervento di bonifica dovranno essere gestiti come rifiuti;
- 62) l'impianto di rifornimento del gasolio deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni sia per le diverse sezioni impiantistiche sia per le parti soggette a deterioramento, con



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

particolare riferimento alle pavimentazioni e alla rete di smaltimento delle acque, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione del suolo e sottosuolo;

63) le operazioni di rifornimento devono essere svolte esclusivamente da parte di personale a tale scopo formato;

64) i reflui liquidi provenienti dall'area di messa in riserva e di trattamento accumulati nella vasca ed i materiali residui derivati da tutte le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione devono essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento presso impianti autorizzati, mediante l'impiego di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento deve essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e degli altri enti di controllo per un periodo di tre anni;

INVIA

il presente atto a:

- S.U.A.P. del Comune di Casella;
- CO.MA.C. S.r.l.;
- Comune di Casella;
- Regione Liguria;
- ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);
- ARPAL.

CO.MA.C. S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ATS Liguria.

È fatto salvo il rispetto delle norme antincendio di cui questa amministrazione non è competente ed in particolare riferimento alle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

È fatto salvo quanto previsto dagli atti dirigenziali n. 1466 del 05.07.2017, n. 2379 del 23.11.2018, n. 446 del 27.02.2024 e n. 1233 del 08.05.2025 non in contrasto con il presente atto.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni dalla data del presente atto e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 76 giorni (al 08/09/2026), dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento d'ufficio avvenuto con nota n. 39229 del 25/06/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**